

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione dell'art. 9 della legge sul Servizio
di collocamento del 27 febbraio 1952

(del 28 agosto 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La partecipazione finanziaria dello Stato all'esercizio degli Uffici consortili del lavoro è regolata dalla legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952 (qui denominata: legge cantonale) che, al suo articolo 9, cpv. 2, prescrive che agli Uffici consortili di collocamento lo Stato corrisponde un sussidio fino al massimo del 25 % sugli stipendi effettivi del personale occupato.

Dal momento della modificazione del 1968, apportata al secondo capoverso dell'art. 9, ad oggi, le esigenze sociali ed i relativi problemi del lavoro hanno subito una sensibile e marcata evoluzione e, quale conseguenza, anche i compiti dell'unico Ufficio consortile, quello di Lugano, sono aumentati. Infatti, oltre al collocamento, l'attività dell'Ufficio si estende pure ad altri settori di grande importanza sociale e direttamente connessi con il mondo del lavoro, come quelli dell'adeguamento salariale, del reinserimento dell'individuo nella società, delle forme e condizioni di lavoro, ecc.

L'attività si è poi intensificata in seguito all'emanazione di nuove leggi a livello federale e cantonale che rendono necessario un continuo interessamento e intervento dell'Ufficio nella vita sociale ed economica dei Comuni interessati.

L'aumento dei compiti, cui oggi è chiamato a far fronte l'Ufficio consortile del lavoro di Lugano, rende strettamente necessario un potenziamento dell'effettivo amministrativo e della retribuzione del medesimo, ciò che, logicamente, comporta un sensibile aumento dei costi e quindi della partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati.

L'Ufficio consortile del lavoro di Lugano e dintorni, la cui giurisdizione, con risoluzione governativa dell'11 gennaio 1972 si è estesa a 77 Comuni mentre prima era limitata a 9 Comuni, svolge dei servizi per diversi Enti statali quali, per esempio: il Servizio sociale cantonale, il Servizio igiene mentale, l'Ospedale neuropsichiatrico, il Penitenziario cantonale, l'Ufficio del lavoro. Questa attività svolta in unione con l'ente pubblico permette quindi di contenere il numero dei dipendenti di alcuni Uffici statali.

Dall'esame della relazione annuale dell'esercizio 1972, allestita dalla Delegazione consortile, è possibile farsi una idea ben precisa della grande mole di lavoro e delle responsabilità incombenti a detto Ufficio.

A titolo orientativo si ritiene utile fare un accenno ai principali compiti affidati e svolti, che possono così essere riassunti:

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE:

L'Ufficio ha il compito di accertamento dell'obbligo di assicurarsi contro gli effetti della disoccupazione ciò che comporta l'invio e l'esame di circa 5.000 questionari riferentisi ai cittadini del Luganese. Lo scorso anno, le giornate di disoccupazione controllate furono 472 (384 nel 1971).

DOMANDE, OFFERTE DI LAVORO E COLLOCAMENTI :

Le domande di lavoro furono 2.168 (1.240 uomini e 928 donne) ; le offerte di lavoro 2.896 (1.508 uomini e 1.388 donne) ; i collocamenti effettuati dall'Ufficio consortile 1.391 (792 uomini e 599 donne).

MANO D'OPERA ESTERA :

Le domande di mano d'opera estera preavvisate dall'Ufficio furono 6.964 (6.143 nel 1971).

Nel corso dell'Assemblea annuale dell'Ufficio consortile del lavoro di Lugano e dintorni, tenutasi a Lugano il 13 aprile 1973, è stata sollevata ed approvata la proposta tendente a chiedere un aumento del sussidio previsto dalla legge vigente dal 25 al 50 % sui salari effettivi del personale occupato. Dando seguito al mandato ricevuto la Delegazione consortile chiede pertanto, con sua istanza del 4 maggio 1973, l'aumento di sussidio nei termini indicati motivando la richiesta con il fatto che la mole di lavoro ha comportato un potenziamento del personale, con l'assunzione di una stenodattilografa, e soprattutto per il vasto compito di carattere sociale a favore della collettività e segnatamente dell'Amministrazione statale la quale può valersi in ogni momento della collaborazione dell'Ufficio consortile in tutte le questioni concernenti i problemi del lavoro evitando così, come già accennato, un potenziamento dei singoli servizi interni. Il potenziamento della Amministrazione dello Stato comporterebbe per il Cantone un aggravio finanziario sicuramente superiore all'aumento del sussidio dal 25 al 50 % richiesto dall'Ufficio consortile del lavoro di Lugano.

Infatti il maggior onere finanziario annuo per lo Stato, tenuto conto degli stipendi attualmente percepiti dai dipendenti dell'Ufficio (un capo ufficio, un segretario aggiunto e una stenodattilografa) e del sussidio già attualmente riconosciuto, sarebbe di Fr. 20.862,50. L'esiguità di tale onere è senz'altro giustificata in funzione dei compiti svolti dall'Ufficio consortile.

L'aumento del sussidio limitato solo agli Uffici consortili dovrebbe inoltre favorire il consorzio degli uffici comunali del lavoro degli altri Distretti. Questi uffici assumono sempre maggiore importanza, date le funzioni cui vengono chiamati a svolgere, e questo è il principale motivo per il quale sarebbe auspicabile che in tutte le zone popolate del Cantone (Chiasso, Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona, Biasca) fossero istituiti degli Uffici consortili del lavoro i quali potrebbero assicurare : un servizio pubblico assai efficace e completo ; una migliore e più stretta collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione cantonale, nonchè un miglioramento generale dei compiti affidati ai Comuni e concernenti, in modo particolare, importanti soluzioni di problemi sul lavoro. Solo attraverso l'attività degli uffici consortili possono essere svolte, integralmente e regolarmente, importanti funzioni quali :

consigliare i lavoratori in cerca d'occupazione e, se necessario, occuparsi dell'integrazione della loro formazione professionale ; aiutarli a mutare professione o ad assumere un determinato posto di lavoro fuori dal luogo di domicilio ; coordinare l'ammissione e la ripartizione della mano d'opera nei vari settori di determinati rami d'attività ; considerare ogni possibile provvedimento atto ad assicurare un'efficace cooperazione tra Servizi cantonali e Uffici consortili ; prestare collaborazione sia ad Autorità e sia a privati, per la ricerca di appropriate soluzioni a difficili problemi sul lavoro ; operare affinché siano armonizzati i rapporti tra le diverse categorie di datori di lavoro e di dipendenti ; tenere un preciso controllo delle aziende, badando in particolare alla mano d'opera estera impiegata ; ottenere dai datori di lavoro precise informazioni circa i posti vacanti, come pure le condizioni che devono adempiere i lavoratori desiderosi di occupare quei posti ; tenere un elenco dei lavoratori in cerca di posto, annotando le loro qualificazioni professionali, le esperienze acquisite ed i desideri da loro espressi ;

esaminare quindi con gli interessati la questione del loro impiego, mantenendosi in contatto con i Servizi cantonali competenti.

L'importanza del lavoro svolto dagli Uffici consortili non può essere messa in dubbio e quindi si ritiene giusto sostenere ogni iniziativa tendente a favorire il consorzio degli uffici comunali del lavoro nelle diverse regioni del Cantone.

Per i motivi suesposti vi invitiamo ad accogliere l'allegato disegno di legge che propone l'aumento del sussidio agli Uffici consortili del lavoro dal 25 al 50 %.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica l'art. 9 della legge sul Servizio di collocamento
del 27 febbraio 1952

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 28 agosto 1973 n. 1918 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il secondo capoverso dell'art. 9 della legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 9 - secondo capoverso

Agli Uffici consortili di collocamento lo Stato corrisponde un sussidio fino al massimo del 50 % sugli stipendi effettivi del personale occupato.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

